



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Argomento: **Eventi musicali e rappresentazioni teatrali.**
Località: **Comune di Termoli (Arena del Mare – Viale Marinai d'Italia).**
Organizzatore: **Arena4215 s.r.l.**
Data e ora: **07 giugno 2025, 14 giugno 2025, 26 giugno 2025, 19 luglio 2025, 30 luglio 2025, 11 agosto 2025, 16 agosto 2025, 22 agosto 2025 e 30 agosto 2025, dalle ore 14.00 sino a termine esigenza.**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA** la nota assunta al protocollo di questo Comando al n. 09429 in data 27.05.2025, con la quale il Comune di Termoli ha comunicato il programma completo degli eventi estivi che si svolgeranno nell'area denominata "Arena del Mare", sita in Viale Marinai d'Italia di Termoli;
- VISTA** l'istanza datata 27 maggio 2025, acquisita al protocollo n.9500 di questo Comando, con la quale la Società Arena4215 s.r.l. ha richiesto, ai fini dello svolgimento di eventi musicali e rappresentazioni teatrali presso l'Arena del Mare sita in Viale Marinai d'Italia di Termoli, l'emanazione di apposita ordinanza per l'interdizione di accesso alla viabilità in aree portuali nei giorni 29 Maggio 2025, 07 giugno 2025, 14 giugno 2025, 26 giugno 2025, 19 luglio 2025, 30 luglio 2025, 11 agosto 2025, 16 agosto 2025, 22 agosto 2025 e 30 agosto 2025;
- VISTA** l'autorizzazione di anticipata occupazione rilasciata al Comune di Termoli, in data 02.05.2025, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- VISTA** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione n. 015/2025 del 20.05.2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha autorizzato, a titolo provvisorio, il Comune di Termoli ad affidare alla "Arena4215 S.r.l.", con sede in via delle Tamerici n.44 – Termoli, la gestione dell'area demaniale marittima rientrante nell'ambito portuale di Termoli, denominata "Arena del Mare", allo scopo di realizzare una serie di eventi che includano concerti, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali, in occasione dei quali l'area sarà dotata di attrezzature temporanee necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni;
- PRESO ATTO** dell'esito del tavolo tecnico/operativo svoltosi presso la Questura di Campobasso in data 27.05.2025;
- VISTA** l'Ordinanza n. 20/2025 emessa dalla Capitaneria di porto di Termoli in data 29.05.2025.
- VISTO** il Regolamento del porto di Termoli, approvato con Ordinanza n.30/2018 in data 13.06.2018 di questa Capitaneria di porto;
- VISTA** l'Ordinanza n. 044/2022 in data 01.07.2022 di questa Capitaneria di porto, disciplinante la viabilità portuale nell'ambito del porto di Termoli;
- VISTO** il vigente Codice della Strada e segnatamente l'articolo 6, comma 4, lettera f);
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 ed 87 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

ai soli fini della circolazione veicolare nell'ambito portuale, che la Società Arena4215 s.r.l. citata in preambolo, **dalle ore 14.00 e fino a termine esigenza** dei giorni, **07 giugno 2025, 14 giugno 2025, 26 giugno 2025, 19 luglio 2025, 30 luglio 2025, 11 agosto 2025, 16 agosto 2025, 22 agosto 2025 e 30 agosto 2025**, posizionerà, sull'area portuale di Viale Marinai d'Italia di Termoli, strutture temporanee atti ad impedire la circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento delle manifestazioni, come meglio evidenziato nei seguenti allegati fotografici.



Foto n° 1 - Area concerto



Foto n. 2 - Interdizione viabilità lato Nord di Viale Marinai d'Italia



Foto n. 3 - Interdizione viabilità lato sud di Viale Marinai d'Italia

ORDINA

Articolo 1


(Interdizione aree interessate dalle manifestazioni)

Nei giorni di cui al rende noto, dalle ore 14:00 e sino al termine delle esigenze, è fatto divieto di accesso/circolazione veicolare e pedonale a Viale Marinai d'Italia, sia dal lato Nord, dalla rotatoria di ingresso al porto turistico, che dal lato Sud, dalla rotatoria di ingresso alla località Rio Vivo del Comune di Termoli, nonché divieto di accesso pedonale lungo i viali che costeggiano Viale Marinai d'Italia, da ambo i lati. Resta consentito l'accesso al porto turistico "Marina di San Pietro", secondo quanto riportato nella seguente planimetria.

Articolo 2

(Circolazione stradale presso l'area portuale durante la manifestazione)

Dalle ore 14:00 dei giorni **07 giugno 2025, 14 giugno 2025, 26 giugno 2025, 19 luglio 2025, 30 luglio 2025, 11 agosto 2025, 16 agosto 2025, 22 agosto 2025 e 30 agosto 2025** e sino al termine degli eventi e, comunque, sino a quando indicato dagli agenti del traffico, **la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire come indicato nel successivo stralcio planimetrico.** con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h ed, in presenza di pedoni, ulteriormente ridotta a "passo d'uomo".



Articolo 3 (Esenzioni)

Sono esentati dai divieti di cui sopra, oltre ai veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione, anche i mezzi della Capitaneria di porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.

Articolo 4 (Clausola di salvaguardia)

La società Arena4215 s.r.l. ha l'onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a richiesta dell'Autorità Marittima, le autorizzazioni/concessioni e/o gli altri provvedimenti amministrativi di analoga portata necessari per l'espletamento della manifestazione in parola ed, in particolare, quelli rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l'uso del demanio marittimo.

Articolo 5 (Manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l'altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 6 (Disposizioni abrogative)

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 20/2025 del 29.05.2025.

Articolo 7 (Sanzioni)

I contravventori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi della normativa cogente e saranno ritenuti anche responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe PANICO